

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2755-B</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

**APPROVATA DALLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE  
DELLA CAMERA DEI DEPUTATI (ISTRUZIONE E BELLE ARTI)**

*nella seduta del 1° agosto 1985*

**MODIFICATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*nella seduta del 21 ottobre 1986 (Stampato n. 1478)*

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CIRINO POMICINO, NAPOLITANO, DI DONATO,  
CIFARELLI, VIGNOLA, VISCARDI**

**Adeguamento del contributo annuo alla Stazione zoologica  
« Antonio Dohrn » di Napoli e suo potenziamento**

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 24 ottobre 1986*

---

TESTO APPROVATO DALLA VIII COMMISSIONE  
PERMANENTE DELLA CAMERA

ART. 1.

Il contributo annuo dello Stato alla Stazione zoologica « Antonio Dohrn » di Napoli, stabilito in lire 1.500 milioni dalla legge 5 agosto 1978, n. 501, è ele-

TESTO MODIFICATO  
DAL SENATO

ART. 1.

1. Il contributo annuo dello Stato alla Stazione zoologica « Antonio Dohrn » di Napoli, stabilito in lire 1.500 milioni dalla legge 5 agosto 1978, n. 501, è ele-

vato a lire 6.000 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 1985.

Per ciascuno degli anni 1985 e 1986 è altresì attribuito alla Stazione zoologica di cui al primo comma un contributo straordinario di lire 3.500 milioni per opere di ristrutturazione edilizia e tecnico-scientifica.

#### ART. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1985 e 1986 e in lire 4.500 milioni per l'anno 1987, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1985, utilizzando parzialmente l'accantonamento predisposto per la voce « sovvenzione in favore della gestione pensioni dell'istituto postelegrafonici e ripiano passività pregresse ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

vato a lire 4.700 milioni, a decorrere dal 1° gennaio 1986.

2. Per ciascuno degli anni 1986 e 1987 è altresì attribuito alla Stazione zoologica di cui al comma 1 un contributo straordinario di lire 3.500 milioni per opere di ristrutturazione edilizia e tecnico-scientifica.

#### ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 6.700 milioni per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e a lire 3.200 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto all'anno 1986, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro parzialmente utilizzando l'accantonamento « piano nazionale per l'informatica » e, quanto al triennio 1987-1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale per lo stesso periodo, al medesimo capitolo per l'anno 1987, parzialmente utilizzando lo specifico accantonamento.

2. *Identico.*